Capitolo 16

- Stima dei danni

Definizione di danno

- Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre redditi.

Definizione di danno

I danni di rilevanza estimativa sono quelli imputabili a:

1. **azioni illegali di terzi**, dolose o colpose
   - **art. 2043 C.C.**
   - **danno di natura patrimoniale**: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
2. **sinistri**, in caso di copertura assicurativa
   - **«Sinistro = evento dannoso coperto da polizza assicurativa»**
   - **art. 1882 C. C.**
   - **contratto assicurativo**: contratto attraverso il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rimborsare l’assicurato del danno patrimoniale prodotto da un sinistro, nei limiti convenuti

1. Danni da illecito

- **Danni imputabili ad azioni illegali di terzi** (art. 2043 c.c.)
  - qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
  - il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma **specifica**
    - reintegro diretto a garantire il ripristino totale delle condizioni di utilità precedenti il danno
      - se è possibile
  - il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo **per equivalente**
    - diretto a un ristoro in termini monetari
      - se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

Danno emergente e lucro cessante

- **Art. 1233 C.C.: il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente), sia il mancato guadagno (lucro cessante)**
- **Danno emergente**
  - ogni perdita subita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato
  - È un danno patrimoniale diretto, composto da perdite immediate e spese per ripristinare le condizioni originarie
    - Esempi di danno patrimoniale emergente: spese per ripristinare fabbricati danneggiati a causa di incendi; perdite di frutti pendenti in agricoltura
- **Lucro cessante**
  - mancata acquisizione di redditi futuri (ma accertabili, secondo un rigoroso giudizio di probabilità) da parte del danneggiato, a causa dell'avversità
  - La perdita reddituale sussiste nei casi in cui il bene danneggiato è un bene produttivo, capace di erogare profitti.
    - Esempio: forzata interruzione di una coltivazione arborea ad alto reddito, a seguito di un danno permanente che ne pregiudica anche il reimpianto, e dalla sua sostituzione con una coltura erbacea a reddito inferiore

Danno emergente, lucro cessante e criteri di stima

- I due concetti legati al danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) richiamano specifici criteri di stima:
  - Danno emergente: valore per comparazione coi prezzi di mercato e al costo di produzione
    - valutazioni di tipo patrimoniale
  - Lucro cessante: capitalizzazione del reddito
    - valutazioni di tipo reddituale
- Nella determinazione del *quantum* vige il principio "compensatio lucri cum damno"
  - Il risarcimento non può mai superare l'entità del danno (esclusione della natura punitiva) e devono essere anche conteggiati eventuali vantaggi specifici al danneggiato
- Occorre fare attenzione a evitare “doppi conteggi”

Formula del danno da illecito

$$Dt = Dm + \sum_{i=0}^{n} Mr_i \frac{1}{q^i}$$

dove:

Dt = danno totale

Dm = danno patrimoniale diretto (danno emergente)

Mr = mancati redditi (lucro cessante)

r = saggio di sconto finanziario

- A partire dalla data dell'evento che ha causato il danno, sono dovuti al danneggiato gli interessi sulle somme dovute, nella misura dell'interesse legale (vedi tabella)
- Di norma, gli interessi devono essere calcolati con le formule **dell'interesse semplice** e non con quelle dell'interesse composto

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE

DAL	AL	SAGGIO	NORMA
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	---	**1,00%**	Dm Economia 12/12/2013

2. Danni assicurabili

Art. 1882 C.C.

- definisce il **contratto assicurativo**

- contratto attraverso il quale l'assicuratore:
  - dietro il pagamento di un premio
  - si obbliga a rimborsare l'assicurato del danno patrimoniale prodotto da un sinistro
  - nei limiti convenuti

Il contratto assicurativo

Contratto di assicurazione: art. 1882 C.C. e segg.

- **POLIZZA**: documento nel quale sono riportati i contenuti del contratto di assicurazione (art. 1888 C.C.)

  Deve contenere:
  - le specifiche dell'impresa assicuratrice e dell'assicurato
  - la descrizione dell'evento rischioso
  - il premio annuo pagato dall'assicurato

- **Rischio**: deriva dal fatto di ignorare se l'evento oggetto di assicurazione accadrà o no e, nel caso accada, con quale intensità
  - Se il rischio viene a mancare, il contratto è nullo (art. 1895 C.C.)

Il risarcimento dei danni assicurabili

Il risarcimento dei danni assicurabili è regolato dagli artt. 1904-1918 C.C.
L'indennizzo dovuto all'assicurato è pari a:

$$\boxed{I = D \cdot \frac{Va}{Vr}}$$

dove:
I = indennizzo spettante all'assicurato;
Va = valore assicurato;
D = danno;
Vr = valore reale (assicurabile).

Nel caso in cui il valore assicurato risulti superiore al valore reale, l'indennizzo non può mai superare il danno.

La stima dei danni da incendio

- Si applicano a fabbricati, impianti, attrezzature
- **Fasi del procedimento di stima:**
  - indagine preliminare
  - valutazione del danno
  - determinazione dell'indennità spettante all'assicurato
- **Valutazione del danno:**
  - costo di ricostruzione delle parti danneggiate, ridotto di un appropriato coefficiente di vetustà e obsolescenza
  - spese eventualmente sostenute dall'assicurato per il salvataggio del bene
- L'indennizzo è pari a: $I = D \cdot \frac{Va}{Vr}$

La stima dei danni da inquinamento

- **Fasi della valutazione:**
  - identificazione delle cause inquinanti
  - analisi degli impatti che provocano danni rilevanti
  - stima monetaria del danno per ciascun tipo di impatto identificato

- **Componenti della stima monetaria del danno:**
  - costo per il disinquinamento
  - costo di ripristino del bene danneggiato
  - eventuali costi di prevenzione o limitazione del danno
  - riduzioni di reddito dovute all'inquinamento
  - ulteriori residui deprezzamenti del capitale

- L'indennizzo è pari a: $I = D \cdot \frac{Va}{Vr}$

La stima dei danni alle colture arboree

CASISTICA

A. Le piante danneggiate non possono essere sostituite per difficoltà tecniche

Valutazione del danno:

- Parziale: attualizzazione, al momento della stima, dei minori redditi derivanti dalla riduzione delle piante
- Totale: valore di soprassuolo dell'intero arboreto

B. Le piante danneggiate possono essere sostituite

Valutazione del danno:

- somma dei costi di reimpianto, più i minori redditi per il periodo necessario affinché le piante sostituite raggiungano la produttività della restante parte dell'arboreto

La stima dei danni da grandine

- **Polizza grandine:** il prodotto assicurato è misurato in quantità
- Il danno viene quantificato in percentuale e valutato sulla base dei prezzi dell'anno precedente

- **Fasi della valutazione:**
  - accertamenti preliminari (verifiche di ottemperanza del contratto)
  - quantificazione del danno come percentuale del prodotto totale ricavabile dalla coltura
  - l'indennità è calcolata in base alla percentuale di danno sul valore assicurato al netto della franchigia
  - la stima della percentuale di danno viene eseguita tramite la suddivisone dell'appezzamento in porzioni con danno uniforme e con prelievo di campioni in aree di assaggio